

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

AVVISO PUBBLICO, Reg. UE 1305/2013, art. 29

Misura	11 – Agricoltura Biologica
Sub Misura	11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Intervento	11.02.01 – Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Finalità	Sostenere nel tempo la prosecuzione di metodi e pratiche biologiche
Destinatari	Agricoltori “in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2019

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. OBIETTIVI DELLA MISURA.....	3
3. OGGETTO DEL BANDO.....	3
4. LOCALIZZAZIONE.....	4
5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE.....	4
6. IMPEGNI.....	4
7. IMPORTO DEL PREMIO E DEGRESSIVITÀ.....	5
8. CRITERI DI SELEZIONE.....	6
9. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE.....	8
10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO.....	8
11. CLAUSOLE DI REVISIONE.....	9
12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO.....	9
13. RINVIO.....	10

1. BASE GIURIDICA

- Art. 29, Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 808/2014
- Allegato I regolamento (UE) n. 1305/2013
- Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della misura 11 è quello, tra l'altro, di incoraggiare sempre più gli agricoltori a mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

Con la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

3. OGGETTO DEL BANDO

L'intervento 11.2.1 sostiene gli agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il sostegno consiste in un premio ad ettaro di superficie agricola ed è concesso sulla base delle condizioni descritte nei successivi paragrafi.

Il premio è erogato annualmente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti obbligatori che costituiscono la *baseline* dell'intervento 11.2.1 e il cui rispetto deve essere garantito dagli agricoltori beneficiari. Tali norme e requisiti obbligatori comprendono:

- regole ed impegni di condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al Titolo VI, capo I ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per come disciplinate in ambito nazionale dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ed in ambito regionale con provvedimento di recepimento, da adottarsi;

- disposizioni relative ai pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cd “Greening”), di cui al Titolo III, capo III del Regolamento (UE) 1307/2013;
- requisiti minimi dell'attività agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013 ed al DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento, rispettivamente: al Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE ed al Decreto interministeriale 7 aprile 2006; al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”);
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

4. LOCALIZZAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I destinatari dell'avviso sono agricoltori che hanno adottato e si impegnano a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica e che al momento del rilascio della domanda possiedono i seguenti requisiti:

- sono agricoltori “in attività”, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014. I requisiti per il riconoscimento della condizione di agricoltore attivo sono disciplinati, a livello nazionale D.M. 5465 del 7/06/2018, giusta circolare AGEA Coordinamento prot. N.49236 del 8 giugno 2018. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- risultano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico;
- hanno la disponibilità di una superficie minima ammissibile al premio di 2 ettari. La disponibilità a vario titolo (proprietà/diritti reali di godimento/comodato ecc. ...) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.

Non sono ammessi al sostegno i produttori che si sono già ritirati, in maniera volontaria e/o espulsi da un Organismo di Certificazione, dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (misura F del PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (Misura 214 del PSR 2007-2013).

Non sono ammessi al sostegno i beneficiari ammissibili al premio a valere sulla misura 11 del PSR Calabria 2014/2020 (impegno assunto nel 2016), in relazione alle medesime superfici.

6. IMPEGNI

Il sostegno dell'intervento 11.2.1 è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di

presentazione della domanda di sostegno iniziale, dei seguenti impegni:

- rispettare le norme e i requisiti che costituiscono la *baseline* del presente intervento, per come riportati al par. 3 di queste disposizioni attuative;
- rispettare le norme unionali dei Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni nazionali relative alla produzione biologica;
- rispettare gli impegni specifici per l'intervento 11.2.1 per come indicati nella Tabella riportata alle pagine 949-951 del PSR Calabria 2014-2020, versione 5 adottata in data 08/10/2018;
- commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno. Il rispetto dell'impegno è dimostrato attraverso la presentazione delle fatture (coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione) per ciascuno dei gruppi colturali ammissibili al premio e per ciascuno degli anni di impegno. Il 35% è calcolato sulla base delle produzioni standard. L'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione, decorre dalla data ultima di presentazione delle domande di riconferma. Il controllo è sia amministrativo, da effettuarsi, da parte del CAA, in sede di presentazione della domanda di riconferma, sia in loco.

Gli agricoltori che attuano la zootecnia biologica devono attuare anche il seguente impegno:

- mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha, considerando esclusivamente la SAU a foraggiere e pascoli oggetto di impegno.

7. IMPORTO DEL PREMIO E DEGRESSIVITÀ

Il livello di sostegno annuale è calcolato tenendo conto dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni in confronto alle pratiche ordinarie utilizzate nella regione Calabria che rispettano le baseline, ivi compreso il "greening", come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Il sostegno tiene conto, inoltre, di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi sono coerenti con i massimali stabiliti nell'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Il premio base annuale ad ettaro è differenziato per coltura/gruppo di colture secondo la tabella di seguito riportata.

Coltura/gruppo di colture	Unità di misura	Importo del premio annuale (€)
Olivo	€/ha	600
Agrumi (escluso cedro)	€/ha	700
Cedro	€/ha	900
Drupacee	€/ha	600
Actinidia	€/ha	550
Vite	€/ha	600

Ortive in pieno campo	€/ha	600
Ortive in serre	€/ha	520
Seminativi	€/ha	300
Foraggere (escluso pascolo)	€/ha	170
Patata	€/ha	450
Castagno da frutto	€/ha	350
Nocciolo e mandorlo	€/ha	500
Noce da frutto	€/ha	450
Altri fruttiferi	€/ha	520
Zootecnia Biologica (foraggere e pascolo)	€/ha	200

I premi saranno erogati nel rispetto del seguente principio di degressività:

- per i primi 20 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 100% del premio/ha previsto;
- oltre i 20 ha e fino a 50 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 60% del premio/ha previsto;
- oltre i 50 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 50% del premio/ha previsto.

Nel caso di più gruppi colturali ammissibili, si calcola il premio medio come rapporto tra la sommatoria del premio riferito a ciascun gruppo colturale per la relativa superficie ammissibile a premio (numeratore) e la superficie totale ammissibile a premio (denominatore).

Tale premio medio costituirà la base per l'applicazione delle suddette soglie di degressività.

In relazione alla regola di degressività, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda. In particolare, sono considerate inammissibili ai fini del riconoscimento del premio le superfici originarie da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie.

Ai fini del presente bando sono considerati artificiali tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla data di pubblicazione del presente bando, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento, ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari e la definizione della conseguenziale graduatoria, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute.

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTI
	Massimo 30 punti
<p><u>Aziende ricadenti in “Area natura 2000”</u> [Zone di Protezione Speciale (ZPS); Siti di importanza Comunitaria (SIC); Zone Umide di Interesse Internazionale (ZUII)] Se l’azienda ricade in più tipologie di “Area natura 2000” il punteggio assegnabile resta sempre 10.</p>	10
<p><u>Per la produzione di olive</u>, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olive biologiche in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione.</p> <p><u>Per la produzione di olio di oliva</u>, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olio di oliva biologico in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione oppure di essere in possesso dei certificati di conformità relativi al proprio olio di oliva biologico per almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018).</p> <p><u>Per tutti gli altri gruppi colturali</u>, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) in ciascuno dei due anni (2017 e 2018) precedenti alla domanda di sostegno attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione.</p> <p>In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio assegnabile resta sempre 9 e non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto a premio.</p>	9
<p><u>Aziende ricadenti in “Aree con vincoli ambientali specifici”</u> [Parchi Nazionali (PN); Riserve Naturali Nazionali e Regionali (RN); Parchi Naturali Interregionali (PNI); Parchi Naturali Regionali (PNR); Altre aree protette] Se l’azienda ricade in più tipologie di “Aree con vincoli ambientali specifici” il punteggio assegnabile resta sempre 7.</p>	7
<p><u>Aziende ricadenti in “Aree vulnerabili ai nitrati”</u></p>	4

L’appartenenza dell’azienda alle predette Aree (“Area natura 2000”; “Aree con vincoli ambientali specifici”; “Aree vulnerabili ai nitrati”) è calcolata in ambito SIAN per come risultante dalle rispettive voci riportate nel “QUADRO” relativo alla “LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA” della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio, saranno preferiti prioritariamente i beneficiari che risultino in possesso di una minore età anagrafica. In caso di ulteriore parità di età anagrafica, saranno preferite le beneficiarie di genere femminile.

Le domande di sostegno saranno finanziate nell’ordine stabilito con l’assegnazione del punteggio e delle priorità, fino ad esaurimento della dotazione posta a bando.

9. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, gli impegni collegati all'intervento 11.2.1 possono essere rafforzati, se compatibili, mediante la combinazione con altri interventi.

Nel caso di cumulo dei premi delle sub misure/interventi delle misure 10 e 11, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

Il sostegno della misura 11 del PSR Calabria 2014-2020 non è cumulabile con il sostegno dell'intervento 10.1.1 "Agricoltura integrata".

Nella seguente tabella sono riportate le combinazioni tra i vari interventi e le altre misure per la cumulabilità dei premi. Le combinazioni possibili sono quelle indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Tabella di complementarietà tra interventi delle misure 10 e 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colture a perdere 10.1.3	Conversione colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Cedro 10.1.6	Bergamotto 10.1.7	Razze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Agricoltura biologica 11.1 -11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	A
10.1.3	Colture a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conversione colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A
10.1.6	Cedro	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A
10.1.7	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	-	A	A	A
10.1.8	Razze autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1 11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili nei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni non sono combinabili.

10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO

La superficie assoggettata ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non può essere aumentata nei successivi anni di impegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, si applicano le seguenti disposizioni relative alla variazione della superficie soggetta ad impegno:

- se, durante il periodo di impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11. CLAUSOLE DI REVISIONE

Alle operazioni beneficiarie del sostegno dell'intervento 11.2.1 si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a garantire visibilità e pubblicità al sostegno del FEASR realizzati a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato III, Parte 1 "Azioni informative e pubblicitarie", secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a), b) e c).

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.